

VADEMECUM PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI EVENTI DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19

Il presente vademecum ha l'obiettivo di supportare tutti i Beneficiari delle sovvenzioni comunitarie Erasmus+ Ambito VET, nella gestione e nella rendicontazione di tutti gli eventi generati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, così come regolamentato dalla Commissione Europea.

La gestione dell'emergenza è, come da indicazione della Commissione Europea, incentrata sul principio chiave di forza maggiore:

“qualsiasi situazione o evento imprevedibile, eccezionale al di fuori del controllo delle parti che impediscono ad una di loro di adempiere ad uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi dell'Accordo stipulato, che non è imputabile a errore o negligenza delle parti o delle entità affiliate o di terzi subappaltatori che beneficiano del sostegno finanziario e che si rivela inevitabile nonostante l'esercizio della dovuta diligenza.”

La Commissione Europea ha autorizzato le Agenzie Nazionali, in fase di valutazione dei Rapporti finali e nella consueta attività di assistenza tecnica, a considerare causa di forza maggiore l'annullamento, l'interruzione e il posticipo delle attività progettuali, come diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto. Tuttavia, il principio di forza maggiore non può essere invocato automaticamente; le Agenzie Nazionali, infatti, sono chiamate ad effettuare una valutazione caso per caso, per verificare se sia pertinente e opportuno applicare le misure eccezionali di seguito descritte.

Ciò premesso, è stabilito che:

- ai Beneficiari è concesso di posticipare la chiusura delle attività progettuali fino ad un massimo di 12 mesi successivi alla data di fine progetto indicata all'Articolo 1.2. della Convenzione di sovvenzione stipulata con l'Agenzia Nazionale, fino al raggiungimento di complessivi 36 mesi, che rappresenta la durata massima eleggibile. Tale possibilità è estesa a tutte le Azioni chiave. Ciò premesso per quanto riguarda *l'Azione chiave 2-Partenariati strategici*, per i progetti che prevedono una durata complessiva di 36 mesi non è prevista di norma alcuna proroga; tuttavia, l'Agenzia Nazionale è titolata, in via del tutto eccezionale, a valutare caso per caso la necessità di derogare a tale regola per consentire ai Beneficiari dei progetti afferenti alla Call 2017, 2018 e 2019 di portare a termine con successo le attività progettuali e recuperare, in questo modo, il ritardo causato da una eventuale sospensione delle attività. L'eventuale proroga, ossia l'estensione della durata progettuale oltre i 36 mesi previsti e quindi oltre la data limite di fine attività stabilita dal Programma, potrà essere concessa per un periodo non superiore a 4 mesi. L'estensione della durata progettuale non comporterà, per i Beneficiari, l'assunzione di obblighi contrattuali aggiuntivi (ad esempio rapporti intermedi) rispetto a quanto già previsto nella Convenzione di sovvenzione stipulata con l'Agenzia Nazionale.

In tutti i casi, la richiesta di proroga deve essere trasmessa ufficialmente all'Agenzia Nazionale che, previa verifica dei requisiti di fattibilità, provvederà ad autorizzare la variazione;

- ai Beneficiari è raccomandato di attivare e mantenere un canale comunicativo aperto con i partecipanti ai loro progetti, anche in caso di chiusura degli uffici, invitandoli ad una informazione puntuale sugli aspetti finanziari (rimborsi, costi aggiuntivi sostenuti...) e, nel caso di partecipanti ancora all'estero, sullo stato di avanzamento del loro tirocinio e della loro condizione generale; in quest'ultimo caso i Beneficiari sono altresì chiamati ad un monitoraggio costante della situazione, aprendo un dialogo con le Ambasciate e con le Autorità nazionali coinvolte. Inoltre, in considerazione delle restrizioni di viaggio e dei controlli alle frontiere introdotti da numerosi governi nazionali, si richiama l'attenzione sulle linee guida che la Commissione Europea ha pubblicato il 18 marzo u.s. al fine di garantire che i diritti dei passeggeri dell'UE siano applicati in modo coerente in tutta l'UE (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/dettaglio/it/ip_20_485).

Si invitano, pertanto, i Beneficiari ad una appropriata diffusione di queste linee guida utili ad informare i partecipanti all'estero dei loro diritti di viaggio in questa situazione di emergenza;

- nel caso di rientro anticipato dei partecipanti (interruzione del tirocinio), i Beneficiari possono chiedere l'ammissione a finanziamento di mobilità di durata inferiore a quella minima eleggibile indicata nella Guida al Programma;
- a seguito del posticipo delle mobilità programmate che prevedono la partenza di neodiplomati o neoqualificati, già selezionati, è consentito ai Beneficiari di riprogrammare le mobilità entro i 18 mesi successivi al conseguimento del diploma/qualifica dei partecipanti selezionati, in luogo dei 12 mesi stabiliti dal Programma. Ciò al fine di dare la possibilità ai partecipanti, già preparati all'esperienza, di realizzare la mobilità che è stata posticipata a causa dell'emergenza sanitaria in atto;
- i Beneficiari sono chiamati a fornire, su specifica richiesta dell'Agenzia Nazionale, tutte le informazioni di dettaglio sullo stato di avanzamento delle attività progettuali;
- i Beneficiari possono invocare la causa di forza maggiore in caso di:
 - sospensione temporanea delle attività di mobilità (sia per i casi in cui i partecipanti decidano di rimanere all'estero, sia che decidano di tornare temporaneamente a casa)
 - interruzione anticipata delle attività
 - annullamento e/o posticipo delle attività
- ai Beneficiari non può essere accordato un contributo superiore alla sovvenzione comunitaria assegnata e indicata nella Convenzione stipulata con l'Agenzia Nazionale;
- i Beneficiari possono utilizzare la sovvenzione comunitaria accordata per coprire:
 - i costi per la sussistenza dei partecipanti durante:
 - ✓ il periodo di regolare attuazione delle attività

- ✓ il periodo di sospensione se i partecipanti continuano a sostenere i costi legati alla mobilità e accettano di seguire, laddove applicabile, le attività di apprendimento a distanza o altre attività
 - ✓ organizzate con mezzi digitali/online
- i costi sostenuti per la preparazione e l'organizzazione dell'attività (supporto organizzativo), anche in caso di annullamento della stessa
 - le spese sostenute per l'eventuale viaggio aggiuntivo (in caso di interruzione anticipata o annullamento delle attività)
 - altri costi eccezionali aggiuntivi legati alla situazione emergenziale

e dovranno dichiarare che i costi addizionali sopraelencati sono derivati dall'emergenza sanitaria in atto e che a nulla sono valsi i tentativi di recupero delle spese sostenute, come più avanti specificato.

- I Beneficiari sono tenuti a registrare le attività interrotte, sospese, annullate e/o posticipate nel Mobility Tool+ seguendo le indicazioni della *Guide for Beneficiaries*, presente nella homepage della Piattaforma, nella sezione "MT+-Force majeure guidance due to Coronavirus" (disponibile nella versione aggiornata a partire dal 7 maggio 2020).

Riportiamo qui di seguito le possibili situazioni di causa di forza maggiore e la tipologia di costi ammessi a finanziamento.

Azione KA1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

A. Nel caso di partecipanti che hanno interrotto l'attività e sono rientrati in Italia:

I Beneficiari hanno di norma diritto a ricevere il contributo per *supporto individuale* in misura proporzionale all'effettivo periodo di permanenza all'estero dei partecipanti; tuttavia, in caso di interruzione della mobilità, hanno diritto a ricevere il contributo spettante per l'intero periodo di mobilità previsto originariamente (di durata superiore all'effettiva permanenza all'estero dei partecipanti), sulla base del **costo unitario standard**, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

1. i partecipanti intendono ricominciare la mobilità nel momento in cui l'organismo di accoglienza è nuovamente "operativo" e la situazione emergenziale attenuata (sospensione temporanea dell'attività di tirocinio);
2. laddove applicabile, i partecipanti accettano di realizzare le attività previste attraverso strumenti/modalità digitali/online, qualora tali modalità siano rese disponibili dall'organismo di accoglienza;
3. i partecipanti devono sostenere ancora costi direttamente ed esclusivamente connessi alla mobilità (ad esempio hanno la necessità di continuare a pagare le fatture per consumi e affitto all'estero, anche se sono rientrati al loro domicilio).

Resta inteso che, per ricevere il contributo spettante per l'intero periodo di mobilità previsto, i Beneficiari dovranno dichiarare nel Rapporto finale a quale delle suddette condizioni è riconducibile la richiesta di finanziamento.

Per quanto attiene al contributo per *viaggio*, i Beneficiari possono richiedere all'Agenzia Nazionale il rimborso dei costi di viaggio aggiuntivi per i partecipanti che hanno avuto la necessità di acquistare un ulteriore titolo di viaggio per rientrare al proprio domicilio. L'Agenzia Nazionale si riserva di ammettere a finanziamento tali costi aggiuntivi, sulla base del **costo unitario standard** (*distance bands*) a condizione che:

- il Beneficiario fornisca prova del fatto che non sia stato possibile ottenere alcun rimborso o la variazione di data del biglietto di viaggio originario precedentemente acquistato (dichiarazione dell'agenzia di viaggio o della compagnia aerea)
- il Beneficiario fornisca, su specifica richiesta dell'Agenzia Nazionale, i documenti giustificativi a riprova del sostenimento dei costi aggiuntivi richiesti (fattura, titolo di viaggio, carta di imbarco, riprova del pagamento...)

Registrazione nel Mobility Tool+

Registrazione della mobilità inserendo la durata della effettiva permanenza all'estero, solo nel caso in cui non siano stati sostenuti costi aggiuntivi. Nel caso in cui, invece, si verificano le condizioni sopradescritte, è opportuno indicare la data di fine tirocinio così come originariamente prevista e la sovvenzione sarà calcolata sulla base dei costi unitari standard. I campi relativi ai costi per *viaggio* e *supporto individuale* sono comunque editabili per gli aggiustamenti del caso.

B. Nel caso di partecipanti che hanno sospeso l'attività ma hanno deciso di rimanere all'estero o sono obbligati a rimanere all'estero a causa delle restrizioni di viaggio:

I Beneficiari hanno di norma diritto a ricevere il contributo per *supporto individuale* per l'effettivo periodo di permanenza all'estero dei partecipanti che coincide con il periodo di svolgimento del tirocinio, quindi se l'attività è sospesa il contributo spettante è calcolato proporzionalmente alla durata effettiva dell'attività. I Beneficiari hanno diritto a ricevere il contributo per *supporto individuale* per l'intero periodo di mobilità, previsto originariamente, sulla base dei **costi unitari standard**, se l'attività riprenderà regolarmente dopo la sospensione. Tuttavia, i Beneficiari potrebbero aver diritto a ricevere anche il finanziamento (sempre basato su costi unitari standard) **per il periodo della sospensione** qualora i partecipanti prevedano di ricominciare il tirocinio nel momento in cui l'organismo di accoglienza torni nuovamente "operativo", accettino di partecipare ad attività di apprendimento a distanza, se rese disponibili dallo stesso organismo e siano obbligati a rimanere all'estero a causa di restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali, nel rispetto delle regole governative di prevenzione.

Nei casi sopraelencati, quindi, il periodo della permanenza all'estero del partecipante potrebbe protrarsi oltre la durata inizialmente prevista; questa condizione ovviamente genera costi aggiuntivi sia per *supporto individuale* a copertura del periodo della sospensione sia costi di *viaggio*, qualora fosse già stato preventivamente acquistato il biglietto del

rientro. In tal caso è responsabilità del Beneficiario valutare l'eventualità di sostenere e di richiedere il finanziamento per tali costi aggiuntivi, dopo aver verificato, caso per caso, se il finanziamento totale riconosciuto al progetto sia sufficiente a garantirne la copertura senza pregiudicare il buon esito delle attività progettuali.

Per quanto attiene agli eventuali costi aggiuntivi di viaggio, l'Agenzia Nazionale si riserva di ammetterli a finanziamento sulla base del **costo unitario standard**, a condizione che:

- il Beneficiario fornisca prova del fatto che non sia stato possibile ottenere alcun rimborso (dichiarazione dell'agenzia di viaggio o della compagnia aerea)
- il Beneficiario fornisca, su specifica richiesta dell'Agenzia Nazionale, i documenti giustificativi a riprova del sostenimento dei costi aggiuntivi (titolo di viaggio, carta di imbarco, riprova del pagamento...).

Registrazione nel Mobility Tool+

Registrare la mobilità inserendo la durata della effettiva permanenza all'estero che, se inclusiva del periodo della sospensione (perché il Beneficiario ha verificato la possibilità di richiedere anche il finanziamento per tale periodo) risulterà superiore a quello originariamente previsto; tuttavia, il Beneficiario potrà registrare la durata della mobilità utilizzando il campo "*interruption duration*" o "*non-funded duration*" per escludere il tempo della sospensione. La sovvenzione sarà calcolata sulla base dei costi unitari standard fermo restando che i campi relativi ai costi per *viaggio* e *supporto individuale* sono comunque editabili per gli aggiustamenti del caso.

C. Nel caso di partecipanti o Beneficiari che hanno deciso di annullare l'attività prima dell'avvio della stessa (prevedendo o meno il posticipo dell'attività):

I Beneficiari hanno diritto a **ricevere il finanziamento** a copertura del viaggio annullato, sulla base del **costo unitario standard** (*distance bands*), a condizione che:

- il Beneficiario fornisca prova del fatto che non sia stato possibile ottenere alcun rimborso o la variazione delle date in caso si ipotizzi un posticipo dell'avvio del tirocinio (dichiarazione dell'agenzia di viaggio o della compagnia aerea)
- il Beneficiario fornisca, su specifica richiesta dell'Agenzia Nazionale, i documenti giustificativi a riprova del sostenimento dei costi aggiuntivi di viaggio (titolo di viaggio, fatture, riprova del pagamento...)

Qualora l'annullamento della mobilità comporti il sostenimento di costi aggiuntivi legati alla prevista permanenza all'estero (anticipo delle spese di soggiorno, penali previste dagli accordi con il partenariato in caso di recesso anticipato), l'Agenzia Nazionale valuterà caso per caso l'ammissione a finanziamento di tali costi e comunque a condizione che:

- il Beneficiario fornisca prova del fatto che non sia stato possibile ottenere alcun rimborso (dichiarazione del soggetto destinatario del finanziamento, ad esempio l'organismo ospitante)
- il Beneficiario fornisca, su specifica richiesta dell'Agenzia Nazionale, i documenti giustificativi a riprova del sostenimento dei costi aggiuntivi sostenuti (fatture, riprova del pagamento...)

Tali indicazioni afferiscono anche al caso in cui i Beneficiari siano intenzionati a dare avvio all'attività annullata non appena le condizioni lo consentiranno.

Registrazione nel Mobility Tool+

In caso di annullamento dell'attività (senza previsione di posticipo) registrare la mobilità con durata pari ad 1 giorno (la data di inizio e fine mobilità devono coincidere). Nel caso in cui non siano stati sostenuti costi aggiuntivi, utilizzare il campo "zero grant"; diversamente utilizzare i campi editabili relativi ai costi per *viaggio* e *supporto individuale* per gli aggiustamenti del caso. I partecipanti registrati nel MT+, che afferiscono a mobilità annullate, non hanno l'obbligo di compilazione del *Rapporto finale di tirocinio* e non saranno compresi nei dati statistici.

Nota bene: Qualora il Beneficiario, di concerto con il partecipante, decida di posticipare la realizzazione della mobilità precedentemente annullata, dovrà procedere alla compilazione del Mobility Tool+ solo dopo avere realizzato l'attività, come di norma accade, fermo restando che, qualora tale posticipo abbia generato costi aggiuntivi, il Beneficiario potrà registrarli negli appositi campi (*viaggio* e *supporto individuale*) resi editabili per gli aggiustamenti del caso.

Costi per *Supporto organizzativo*

Il Beneficiario ha diritto a ricevere il contributo per supporto organizzativo afferente alle azioni di mobilità interrotte e sospese, qualora il contributo per il supporto individuale sia eleggibile, e annullate e/o posticipate; sarà calcolato sulla base del costo unitario standard.

Azione KA2 - Partenariati Strategici

Costi per Riunioni transnazionali di progetto, Output intellettuali, Eventi moltiplicatori

I Beneficiari che decidono di non optare per l'estensione della durata progettuale o che hanno comunque già realizzato delle attività, hanno diritto a ricevere il finanziamento, ossia il **costo unitario standard**, per le Riunioni transnazionali di progetto, gli Output intellettuali e gli Eventi moltiplicatori a condizione che:

- utilizzino strumenti virtuali a distanza per realizzare le riunioni transnazionali e gli eventi moltiplicatori
- lavorino in remoto per realizzare gli output intellettuali

Resta inteso che in fase di valutazione del Rapporto finale, l'Agenzia Nazionale si riserva di proporre una riduzione della sovvenzione comunitaria qualora le attività realizzate nelle modalità suindicate non rispettino i requisiti di qualità previsti in fase di presentazione della candidatura.

Costi per la realizzazione delle *Attività di apprendimento, insegnamento e formazione* Per l'ammissione a finanziamento di eventuali costi aggiuntivi restano valide le indicazioni previste per la **KA1-Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento**.

Registrazione nel Mobility Tool+

All'interno delle singole voci di costo:

- *Riunioni transnazionali*
- *Output intellettuali*
- *Eventi moltiplicatori*

contrassegnare il campo *Forza maggiore*; il campo *Sovvenzione totale*, per ogni voce di costo, che di default riporta il contributo spettante basato sui costi unitari standard, diventa campo editabile e può essere adattato alle specifiche esigenze, per gli aggiustamenti del caso.

Per quanto attiene alle *Attività di apprendimento, insegnamento e formazione*, sono valide le istruzioni relative all'azione KA1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

Nota bene per tutte le Azioni chiave

Riguardo le voci di budget "*costi eccezionali*" e "*costi per bisogni speciali*", i Beneficiari possono rendicontare costi superiori a quanto inizialmente previsto per tali categorie di costo, a condizione che il finanziamento totale richiesto nel Rapporto finale non sia superiore al contributo massimo accordato, a titolo della Convenzione di sovvenzione. L'Agenzia Nazionale si riserva di valutare l'eleggibilità di tali costi aggiuntivi caso per caso.

È bene precisare che ad oggi non sussiste un concreto motivo per annullare le attività previste per settembre 2020, poiché l'emergenza epidemiologia potrebbe attenuarsi. Ciò premesso, l'Agenzia Nazionale esorta i Beneficiari a non sostenere anticipatamente alcun costo nel caso in cui sussistano dubbi sulla effettiva realizzazione delle attività.

L'Agenzia Nazionale, previa valutazione caso per caso, si riserva di non penalizzare o sanzionare la non completa realizzazione delle attività progettuali, se diretta conseguenza della emergenza epidemiologica; resta inteso che, come da consueta prassi, l'Agenzia Nazionale si riserva di proporre una riduzione della sovvenzione comunitaria solo nel caso in cui le attività realizzate non rispettino i requisiti di qualità previsti in fase di presentazione della candidatura.

Realizzazione di attività virtuali e/o blended nell'ambito delle Azioni KA1 e KA2

Quanto di seguito riportato è applicabile alle attività virtuali **e/o blended** pianificate nell'ambito delle Azioni KA1 e KA2 a **far data dal 12 giugno 2020**, ossia dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione Europea, della nota n. 034 "Guidance to NAs: Erasmus+ virtual and blended activities in the COVID-19 context".

Tra le misure di flessibilità concesse, proprie dell'attuale periodo di emergenza, la Commissione Europea stabilisce, infatti, che tali attività, inizialmente pianificate per essere realizzate in presenza, possano essere trasformate in attività *blended* o virtuali, solo in caso di effettiva impossibilità a partire.

Azione KA1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

Ove possibile, si incoraggia un approccio di mobilità *blended*, ovvero l'avvio dell'attività con un periodo di mobilità virtuale all'estero da combinarsi con una mobilità fisica all'estero, quest'ultima della durata minima prevista dalla Guida del Programma. In caso di forza maggiore, la durata del periodo di mobilità fisica può essere ridotta o annullata e sostituita da un'estensione del periodo di mobilità virtuale.

I costi eleggibili per tali mobilità sono i costi unitari relativi a *Organisational support*, da riconoscersi una volta per partecipante. Il Beneficiario continuerà ad essere responsabile per la realizzazione di tutte le attività necessarie all'attuazione di esperienze di mobilità di qualità (preparazione, supporto durante l'attività e follow-up), indipendentemente dal fatto che l'attività abbia luogo come mobilità fisica, virtuale o *blended*.

I Beneficiari potranno utilizzare la categoria di budget *Exceptional costs* per coprire i costi relativi all'acquisto e/o noleggio di attrezzature e/o servizi necessari per l'attuazione delle mobilità *blended*/virtuali, anche se non inizialmente previsti fondi per tale categoria di costi. Il supporto finanziario dovrà prioritariamente coprire costi di attrezzature e/o servizi di natura temporanea (ad esempio per la durata del progetto) piuttosto che l'ordinaria attrezzatura di ufficio utilizzata abitualmente dai Beneficiari, al di là dello scopo specifico del progetto. Tuttavia, vista la natura eccezionale della situazione, l'Agenzia Nazionale si riserva di autorizzare tali acquisti se debitamente documentati e giustificati e se considerati essenziali per consentire l'attuazione del progetto nonché l'adeguata partecipazione dei target group coinvolti.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato I del presente vademecum.

I Beneficiari che intendono avviare attività di mobilità virtuali o *blended*, inoltre, dovranno obbligatoriamente richiedere ufficiale autorizzazione all'Agenzia Nazionale e sottoscrivere uno specifico addendum alla Convenzione di sovvenzione (cfr. Allegato II del presente vademecum).

Azione KA2- Partenariati strategici

Costi per Riunioni transnazionali di progetto, Eventi moltiplicatori, Attività di apprendimento, insegnamento e formazione realizzati in modalità virtuale

Ai Beneficiari è concessa l'estensione della durata progettuale per realizzare in presenza le Riunioni transnazionali di progetto, gli Eventi moltiplicatori e le Attività di apprendimento, insegnamento e formazione.

Ciò nonostante, per minimizzare l'impatto della crisi sulla realizzazione di tali attività progettuali i Beneficiari possono esplorare la possibilità di realizzarle in forma virtuale, qualora non risultasse possibile o adeguato, per il programma di lavoro, posticipare le attività pianificate ad un momento successivo. L'Agenzia Nazionale non considererà negativamente questi disallineamenti ai fini della valutazione complessiva della qualità delle attività progettuali realizzate.

I Beneficiari potranno utilizzare la categoria di budget *Exceptional costs* per coprire i costi relativi all'acquisto e/o noleggio di attrezzature e/o servizi necessari per l'attuazione delle attività *blended/virtuali*, anche se non inizialmente previsti fondi per tale categoria di costi. Il supporto finanziario dovrà prioritariamente coprire costi di attrezzature e/o servizi di natura temporanea (ad esempio per la durata del progetto) piuttosto che l'ordinaria attrezzatura di ufficio utilizzata abitualmente dai Beneficiari, al di là dello scopo specifico del progetto. Tuttavia, vista la natura eccezionale della situazione, l'Agenzia Nazionale si riserva di autorizzare tali acquisti se debitamente documentati e giustificati e se considerati essenziali per consentire l'attuazione del progetto nonché l'adeguata partecipazione dei target group coinvolti.

I costi eleggibili sono dettagliati nell'Allegato III del presente vademecum.

I Beneficiari che intendono avviare attività in forma virtuale, dovranno obbligatoriamente richiedere ufficiale autorizzazione alla Agenzia Nazionale e sottoscrivere uno specifico addendum alla Convenzione di sovvenzione (cfr. Allegato IV del presente vademecum).